

REGOLAMENTO (CEE) N. 1347/72 DEL CONSIGLIO

del 27 giugno 1972

che modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968 relativo alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1346/72 ⁽²⁾, prevede la sospensione totale dei dazi della tariffa doganale comune applicabili ai prodotti destinati ad essere incorporati nelle navi per la navigazione marittima o destinati all'armamento o all'equipaggiamento di dette navi; che, tuttavia, esclude dal beneficio della sospensione i prodotti destinati agli spintori;

considerando che la tariffa doganale comune, stabilita secondo la nomenclatura di Bruxelles per la classificazione delle merci, tiene conto della raccomandazione del Consiglio di cooperazione doganale del 9 giugno 1970, che ha condotto ad emendare alcune voci della nomenclatura citata;

considerando che la tariffa doganale comune distingue attualmente tra rimorchiatori e spintori e che il testo della voce 89.02 è del seguente tenore:

Navi appositamente costruite per rimorchiare (rimorchiatori) o per spingere altre navi

A. per rimorchiare (rimorchiatori)

B. Per spingere

I. per la navigazione marittima

II. altre

considerando che gli spintori beneficiano dell'esenzione dai dazi della tariffa doganale comune quando sono destinati alla navigazione marittima; che è per-

tanto necessario ammettere in sospensione totale dei dazi doganali i prodotti destinati ad essere incorporati nelle navi in questione ai fini della loro costruzione, riparazione, manutenzione o trasformazione, o destinati al loro armamento e al loro equipaggiamento, in modo da non gravare la costruzione navale comunitaria di oneri doganali che ne diminuiscano la competitività,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La tabella figurante nella parte prima, lettera A, titolo II, dell'allegato « tariffa doganale comune » del regolamento (CEE) n. 950/68 viene modificata come segue:

N. della tariffa	Designazione delle merci
89.01	(invariato)
89.02	Navi appositamente costruite per rimorchiare (rimorchiatori) o per spingere altre navi: A. Per rimorchiare (rimorchiatori) B. Per spingere I. per la navigazione marittima
89.03	(invariato)

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 giugno 1972.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. THORN

⁽¹⁾ GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1.

⁽²⁾ Vedasi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.